



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano
T 02 210451 F 02 21045310/25

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Ufficio IV della Direzione V
Roma

Alla c.a. Dott. Federico Luchetti

Ns Prot. 35/04052012/AG/mo

Milano, 04/05/2012

Inviato via mail: dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Oggetto: Osservazioni al documento per la consultazione – Condizioni e requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento ai sensi dell'art. 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB")

Nell'ambito dell'offerta di servizi al cittadino, Lis Istituto di Pagamento S.p.A. (già LIS Finanziaria S.p.A.), è iscritto nell'albo degli Istituti di Pagamento, al numero 32698.3, autorizzato dalla Banca d'Italia in data 7 luglio 2011 a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art 1, comma 1, lett. b), punti 3) e 6) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.11, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incasso bollette e bollettini emessi da società di utilities, incasso tributi per conto di società incaricate della riscossione, incasso sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada per conto dei Comuni, incasso controvalore per vendita di titoli di viaggio, rimesse di denaro.

Sulla base dell'esperienza maturata sino ad oggi, lo Scrivente istituto intende sottoporre, a codesta amministrazione, le proprie osservazioni riguardo il documento di consultazione in oggetto.

Le osservazioni che seguono saranno riportate facendole precedere dall'articolo relativo del documento di consultazione.



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano
T 02 210451 F 02 21045310/25

Articolo 1 – Definizioni

Si richiede di modificare la lettera d) dell'articolo in esame, che definisce "*l'agente nei servizi di pagamento*", come segue:

d) "*agente nei servizi di pagamento*" gli agenti di cui all'articolo 128-*quater*, comma 6 del testo unico bancario;

Ad avviso dello Scrivente istituto, tale modifica consente una descrizione più puntuale della categoria, così come indicata dall'art. 128-*quater*, comma 6 del TUB, differenziandola in maniera più marcata da quella degli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-*quater* comma 2 del TUB che erogano, appunto, tutti i servizi finanziari.

Articolo 2 – Attività

Al fine di rendere coerente il contenuto delle attività esercitabili dagli agenti nei servizi di pagamento con la previsione di cui all'articolo 128-*quater* comma 6 del TUB, che circoscrive anche l'ambito della delega a codesta amministrazione, si richiede di modificare l'articolo in esame come segue.

Al comma 1, si richiede di inserire prima dell'inciso "*che promuove e conclude contratti*" l'inciso "*presta esclusivamente i servizi di pagamento e/o*".

Al comma 2, si richiede di eliminare l'inciso "*a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operatività nel settore dei pagamenti*".

Ad avviso dello Scrivente istituto, tale disposizione risulta in contrasto citato con l' articolo 128-*quater* comma 6 del TUB, che si limita ad escludere, per gli agenti iscritti nella sezione speciale, il "secondo periodo del comma 1", consentendo di fatto agli agenti nei servizi di pagamento di svolgere, oltre all'attività di agenzia, anche altre attività non finanziarie (di natura commerciale), senza ulteriori condizioni.

Al comma 3, infine, si richiede di eliminare l'inciso "*nonché dai relativi dipendenti*".

Ad avviso dello Scrivente istituto, tale aggiunta risulta eccessiva ed ultronea rispetto a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 128-*quater* del TUB in merito alla responsabilità solidale dell'intermediario mandante, limitata in tale previsione ai soli danni causati dall'agente in attività finanziaria.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.



LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Sede legale: via Staro, 4 - 20134 Milano
T 02 210451 F 02 21045310/25

Articolo 4 – Requisiti di professionalità

L'articolo in esame demanda all'Organismo degli Agenti e Mediatori (di seguito "*l'Organismo*") il compito di individuare gli standard qualitativi del corso di formazione professionale curato dall'intermediario mandante, la cui frequenza costituisce requisito per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco.

In proposito, atteso che allo stato l'Organismo ha definito esclusivamente le materie d'esame e la relativa valenza per l'iscrizione degli agenti in attività finanziaria che erogano la generalità dei servizi finanziari, in attesa che l'Organismo definisca gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionali per gli agenti nei servizi di pagamento, lo Scrivente istituto chiede che, in una fase transitoria, ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità in capo a tali agenti, venga considerata sufficiente l'attestazione rilasciata dall'intermediario mandante circa la frequenza di un corso in materia di antiriciclaggio, curato da detto intermediario. Si propone, pertanto, di aggiungere tale previsione all'art. 6 (su cui v. *infra* articolo 6, lett. c).

Per quanto concerne poi i contenuti specifici del corso di formazione professionale a cura dell'intermediario mandante, si richiede di eliminare il riferimento ai "*presidi di tutela della clientela*". Infatti, ad avviso dello Scrivente istituto, il riferimento non risulta essere pertinente con la tipologia dei servizi di pagamento erogati dagli agenti nei servizi di pagamento, salvo che, con tale inciso, non si intenda rimandare alle norme in materia di trasparenza, nel qual caso, si richiede un riferimento esplicito a tali disposizioni.

Articolo 6 – Disciplina transitoria

Con riferimento alle due condizioni riportate nell'articolo in esame, cui è subordinata la prima iscrizione nella sezione speciale dell'elenco, si richiede che venga chiarito che le stesse sono alternative tra loro e non cumulative, aggiungendo dopo la previsione di cui alla lettera a) la congiunzione disgiuntiva "ovvero". In tal modo, sarà consentita l'iscrizione nell'elenco anche a coloro che hanno effettivamente svolto l'attività per il periodo minimo richiesto, ma che allo stato non sono più iscritti al precedente albo.

Inoltre, coerentemente con quanto motivato sub art. 4, si chiede di inserire, dopo la lettera b) ed in alternativa alle precedenti, la lettera c) dal seguente contenuto:

"c) abbiano frequentato un corso, a cura dell'intermediario mandante, sui servizi di pagamento prestati, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti in materia di antiriciclaggio, attestato dal certificato di frequenza rilasciato dallo stesso intermediario mandante".

LIS Istituto di Pagamento S.p.A.

Via Staro, 4 - 20134 Milano MI

Cod. fisc. e P.IVA 03396740965